Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale „ n. 95 del 23 aprile 1935-XIII

REGIO DECRETO 18 febbraio 1935-XIII, n. **413**.

Approvazione del regolamento pel servizio di cassa in guerra.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 febbraio 1935-XIII, n. 413.
Approvazione del regolamento pel servizio di cassa in guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante disposizioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924 n. 827;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 2 febbraio 1928 numero 263;
Vista la legge 8 giugno 1925 n. 969 sull'organizzazione della nazione per la guerra;
Visto il R. decreto 22 luglio 1932 che approva le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi in guerra;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento pel servizio di cassa in guerra, firmato d'ordine Nostro dal Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il regolamento pel servizio di cassa - Servizio in guerra - parte II - ediz. 1915 - approvato con R. decreto 4 marzo 1915 n. 369 è abrogato.
È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel qui annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1935 - XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 36. — MANCINI.

REGOLAMENTO PEL SERVIZIO DI CASSA IN GUERRA

TITOLO I

Ordinamento delle casse militari presso le unità mobilitate

CAPO I

Costituzione, denominazione e dipendenza delle casse militari.

Art. 1.

Presso il Comando supremo dell'esercito e presso ciascuna direzione di Commissariato di armata e di Corpo di armata è istituita una cassa militare la quale disimpegna il servizio di tesoreria per tutti i comandi, corpi, reparti e servizi dell'esercito mobilitato.
Tale servizio consiste nelle somministrazioni del denaro agli enti suddetti e nell'effettuazione di pagamenti e di eventuali riscossioni da farsi in campagna.

Art. 2.

Le predette casse fanno parte integrante del Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) e delle direzioni di commissariato rispettive, e si denominano: cassa militare del Comando supremo; ovvero della direzione di Commissariato militare della ..... armata; ovvero della Direzione di commissariato militare del ..... Corpo d'armata.

Art. 3.

Qualora più reparti si trovino distaccati con carattere di permanenza in località nelle quali sia disagevole il rifornimento dei fondi da parte delle casse militari, il Comando supremo ed i Comandi d'armata possono incaricare uno dei reparti stessi di funzionare quale cassa sussidiaria della cassa militare più vicina, per le anticipazioni di fondi e per le eventuali riscossioni dei proventi per conto del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato.

CAPO II

Personale.

Art. 4.

La gestione di ciascuna cassa militare è affidata ad un cassiere assistito da un controllore di cassa.
Presso il Comando supremo vi sono un ispettore e un vice ispettore di cassa, i quali esercitano le loro funzioni all'immediata dipendenza della Direzione superiore di commissariato.
Gli impiegati di cui sopra sono tratti dai funzionari dipendenti dal Ministero delle finanze.
Il Ministero delle finanze, fin dal tempo di pace, in base ad indicazioni numeriche che vengono fornite dal Comando del corpo di stato maggiore, trasmette al comando medesimo un elenco nominativo dei funzionari che dovrebbero prestare servizio nelle casse militari con l'indicazione dell'età, del grado, dell'anzianità, dello stipendio di cui godono, della loro residenza e della funzione che da ciascuno dovrebbe essere disimpegnata.

Art. 5.

Nel caso venga a mancare uno degli impiegati di cassa la Direzione superiore di commissariato e la Direzione di commissariato di armata e di Corpo d'armata, per le rispettive casse, provvedono alla momentanea sostituzione con ufficiali dell'esercito. Di tale sostituzione viene subito dato avviso al Ministero delle finanze ed al Comando del corpo di S. M. per la definitiva sostituzione del funzionario mancante.

Art. 6.

Gli impiegati destinati dal Ministero delle finanze pel servizio delle casse militari presso l'esercito mobilitato dipendono, per l'esercizio delle loro funzioni, dalla Direzione superiore di commissariato e dalle Direzioni di commissariato militare di armata o di Corpo d'armata cui sono addetti.

Art. 7.

L'ispettore, il vice ispettore, i cassieri ed i controllori di cassa, benchè posti sotto l'immediata dipendenza della Direzione superiore di commissariato e delle Direzioni di commis-

sariato di armata o di Corpo d'armata, conservano la loro qualità di funzionari del Ministero delle finanze e, come tali, ne osservano le disposizioni ed i regolamenti in tutto quanto non sia contrario alle presenti disposizioni.

Art. 8.

Pel servizio di ciascuna cassa militare sono provviste, per cura del Ministero della guerra, le necessarie casse forti, munite di due serrature di congegno differente, per la custodia dei valori.

Tali casse sono contenute in apposito carro a quattro ruote che viene condotto sul sito di radunata dal reggimento d'artiglieria incaricato di provvedere il carreggio al Comando supremo ed alle Direzioni di commissariato.

Le casse forti sono sistemate in appositi scompartimenti chiusi da sportelli muniti di due serrature di diverso congegno.

Art. 9.

La Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato d'armata e di Corpo d'armata somministrano ai rispettivi impiegati di cassa gli oggetti di cancelleria, nonchè i registri e gli stampati occorrenti.

TITOLO II

Funzionamento del servizio di cassa

CAPO III

Richieste e somministrazioni di fondi.

Art. 10.

I fondi necessari al servizio di cassa in campagna, provenienti sia da apertura di credito straordinario, sia dagli stanziamenti stabiliti nel bilancio del Ministero della guerra, sono inscritti o versati in un conto corrente straordinario che viene istituito presso la Tesoreria centrale.

Art. 11.

I fondi per il primo impianto delle casse militari, relativi al fabbisogno dal 16° al 30° giorno di mobilitazione, sono provvisti dalle Direzioni di commissariato dei Corpi d'armata territoriali, le quali, sin dal tempo di pace, predispongono le richieste degli ordini speciali di pagamento occorrenti allo scopo, secondo le norme stabilite per la provvista dei fondi per la mobilitazione.

Art. 12.

I fondi per i periodici rifornimenti sono provvisti dal Ministero delle finanze, di regola quindicinalmente, su richiesta della Direzione superiore di commissariato istituita presso il Comando supremo dell'esercito.

La Direzione superiore di commissariato non più tardi del 1° giorno del mese per i bisogni della 2ª quindicina del mese stesso e non più tardi del giorno 16 per i bisogni della 1ª quindicina del mese successivo, rivolge al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) la richiesta dei fondi occorrenti per la propria cassa militare e per quella delle Direzioni di commissariato d'armata e di Corpo d'armata (modello 1).

Le Direzioni di commissariato d'armata e quelle di Corpo d'armata, 20 giorni prima che cominci la quindicina per la quale abbisognano i fondi, compilano la richiesta di fondi per la propria cassa militare (mod. 2), comprendendovi le somme occorrenti per i loro servizi e per i corpi, reparti e stabilimenti delle rispettive unità, e la trasmettono direttamente alla Direzione superiore di commissariato con l'indicazione delle valute che debbono essere fornite.

Se la Direzione superiore di commissariato ha modo di far fronte alle richieste di fondi trasmesse dalle Direzioni di commissariato, sia con la propria cassa, sia ordinando versamenti o passaggi di fondi fra le altre casse, provvede in conseguenza, altrimenti comprende nelle proprie richieste i fondi di cui abbisognano le altre casse, indicando in qual modo e in quale specie di valuta la somma totale richiesta deve essere ripartita tra le singole casse militari e designando le sezioni di tesoreria presso le quali si debbano far trovare i fondi.

Art. 13.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) ricevute dalla Direzione superiore di commissariato le domande di fondi, dispone, ove ne sia il caso, affinchè la Tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria provinciale siano fornite delle somme occorrenti e, valendosi delle disponibilità del conto corrente straordinario di cui all'art. 10, emette apposito *ordine di restituzione* commutabile in separati vaglia del tesoro (1) intestati alle singole casse militari e tratti sulle sezioni di Tesoreria provinciali indicate nella richiesta del Comando supremo per le somme stabilite nella richiesta stessa, e rimette i vaglia medesimi con le relative contromatrici alle sezioni di Tesoreria che debbono eseguire il pagamento.

Di tali vaglia il Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) dà contemporaneamente partecipazione alla Direzione superiore di commissariato ed alle Direzioni di commissariato presso cui sono addette le casse, indicando loro gli estremi del vaglia, la specie delle valute con le quali sarà pagato ed il giorno dal quale potrà essere effettuata la riscossione.

Per quanto riguarda la specie di monete richieste, e particolarmente per quelle di piccolo taglio, e per le altre valute spicciole, il Ministero delle finanze cura, nel limite del possibile, di soddisfare le domande delle casse militari.

Art. 14.

Ricevute le partecipazioni di cui all'articolo precedente la Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato di armata e di Corpo d'armata dispongono affinchè i cassieri militari rispettivi si diano carico dell'importo della somministrazione, mediante rilascio di quietanza di entrata modello 3, la quale deve essere esibita alle sezioni stesse all'atto del ritiro dei fondi per essere unita al vaglia del tesoro.

Su tale vaglia, nel luogo riservato alla firma per quietanza, si appone da coloro che ritirano i valori la seguente dichiarazione da essi sottoscritta:

«*Esibita l'allegata quietanza N.......... in data...*»

Art. 15.

La Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato d'armata e di Corpo d'armata, provvedono quindi, ciascuna per la propria cassa, affinchè i fondi siano ritirati dal cassiere col concorso del rispettivo controllore.

(1) Il vaglia del tesoro è compilato come segue: La Sezione di R. Tesoreria provinciale di . . . . pagherà al cassiere della cassa militare del (Comando supremo - Direzione di commissariato di armata o di Corpo d'armata) col concorso del rispettivo controllore, previa esibizione di quietanza mod. 3 del regolamento pel servizio di cassa in guerra, od agli ufficiali all'uopo delegati sulla presentazione del libretto contenente l'atto di delegazione e sulla esibizione della suindicata quietanza mod. 3, la somma di L. . . . . . da pagarsi nelle valute a tergo menzionate, per altrettante ricevute mediante ordine emesso sul conto corrente straordinario per le spese di guerra, quale somministrazione di fondi occorrenti alla cassa militare suddetta per la . . . . quindicina del mese di . . . .

Qualora la cassa non si trovi nella sede della Sezione di tesoreria e non possa quindi provvedere al ritiro dei fondi, il ritiro stesso viene effettuato con le modalità del tempo di pace, a mezzo di due ufficiali all'uopo delegati dal Direttore superiore di commissariato o dai rispettivi Direttori di commissariato sulla presentazione del libretto di riscossione mod. 572 (ex 291) del catalogo degli stampati ad uso del R. esercito e del libretto ferroviario o di quello personale di riconoscimento.

Le Sezioni di tesoreria rimangono completamente discaricate con la consegna dei fondi e col ritiro della quietanza modello 3, della dichiarazione sui vaglia del tesoro, nonchè dell'atto di delegazione e del relativo avviso, qualora la riscossione sia fatta per mezzo di ufficiali delegati.

In entrambi i casi le autorità militari forniscono i mezzi occorrenti al trasporto dei valori e provvedono a farli scortare dalla forza armata che, date le condizioni dei luoghi, si ritenga necessaria, per garantire la sicurezza dei valori medesimi durante il tragitto dalla Sezione di tesoreria alla cassa militare.

Le autorità militari assumono la responsabilità del trasporto dei valori durante il tragitto; di conseguenza la Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato provvedono affinchè i cassieri siano contabilmente scaricati delle somme che, ritirate dalla Tesoreria provinciale, non fossero eventualmente pervenute nelle casse, e ciò indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità degli incaricati del ritiro e della consegna dei fondi.

Art. 16.

In caso di necessità, la Direzione superiore di commissariato farà, per la propria cassa e per le casse d'Armata e di Corpo d'armata che ne facciano giustificata domanda, richieste suppletive di fondi da trasmettersi e da soddisfarsi nel modo indicato negli articoli precedenti.

Art. 17.

Delle somministrazioni fatte alle casse militari il Ministero delle finanze informa, volta per volta, quello della guerra; questo tiene alla sua volta al corrente quello delle finanze dei probabili eventi che potessero modificare i bisogni di cassa, e ciò per porlo in grado di regolare in conseguenza il servizio del rifornimento dei fondi.

Inoltre quindicinalmente il Ministero delle finanze trasmette al Ministero della guerra (Ragioneria centrale) un estratto del conto corrente straordinario di cui all'articolo 10.

Il Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze, sulla scorta delle notizie di cui ai commi precedenti, provocherà in tempo utile gli opportuni provvedimenti, per assicurare nuove assegnazioni di fondi al conto medesimo.

Art. 18.

Le somministrazioni di fondi ai cassieri possono effettuarsi, oltrechè nel modo indicato all'art. 12, anche mediante istituti bancari del Regno e loro rappresentanze, in seguito ad ordini del Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro).

In paese estero possono dallo stesso Ministero delle finanze essere forniti i fondi mediante credenziali, cambiali ed altri titoli di credito negoziabili all'estero.

I rifornimenti di cui sopra sono anch'essi imputati al conto corrente straordinario.

Art. 19.

Urgendo la riscossione di fondi già domandati o di altri, la Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato di armata e di Corpo d'armata possono chiedere direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) che sia disposto in via telegrafica il pagamento delle somme occorrenti.

Il Ministero delle finanze, in base alle richieste di cui sopra, dispone telegraficamente affinchè il vaglia del tesoro da emettersi in conformità dell'art. 13, sia subito pagato dalla Sezione di tesoreria sulla quale è tratto, nei modi stabiliti per i pagamenti urgenti dalle Istruzioni generali sul servizio del tesoro.

In questi casi coloro che effettuano il ritiro dei fondi, rilasciano su foglio separato una dichiarazione conforme a quella di cui all'art. 14, da allegarsi poi, unitamente alla quietanza mod. 3, al vaglia che perverrà alla Sezione di tesoreria.

Quando la riscossione avvenga per delegazione, viene allegato al vaglia anche l'avviso e l'atto di delegazione.

Art. 20.

Nel caso che le casse militari vengano improvvisamente ad avere la necessità di altri fondi per bisogni urgenti ed assolutamente indilazionabili e non possano provvedervi con passaggi di fondi da cassa a cassa, tanto la Direzione superiore di commissariato, quanto le Direzioni di commissariato di armata e di Corpo d'armata, previa autorizzazione scritta dei rispettivi comandi, possono ordinare alle Sezioni di tesoreria e agli agenti della riscossione dello Stato di somministrare i fondi disponibili alle dipendenti casse militari.

Il Comando supremo, i Comandi di armata e di Corpo d'armata, nel caso di prelevamenti dalle Sezioni di tesoreria, debbono tenere presenti gli impegni che le medesime hanno pei pagamenti cui debbono far fronte.

Dei prelevamenti effettuati le suddette autorità devono dare immediatamente avviso telegrafico al Ministero delle finanze che provvede, mediante vaglia del tesoro, ad imputare la somma prelevata al conto corrente al pari delle altre somministrazioni.

La Sezione di tesoreria si regola per la documentazione di tali pagamenti con le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 19 e provvede nei riguardi dei fondi somministrati dagli agenti della riscossione, a rimborsarne ad essi l'importo con le modalità di cui all'art. 23.

Art. 21.

Pei rifornimenti nei casi di assoluta urgenza e quando non è possibile regolarsi come è detto nei precedenti articoli, è data pure facoltà alla Direzione superiore di commissariato, alle Direzioni di commissariato d'armata e di Corpo d'armata, autorizzate per iscritto rispettivamente dal Comando supremo, dai Comandi di armata e di Corpo d'armata, di procurare fondi alle casse rispettive mediante il rilascio di cambiali da esse firmate e tratte sul Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro).

Del rilascio di tali cambiali il Comando supremo per la propria cassa ed i Comandi di armata e di Corpo d'armata per le casse rispettive, avvisano telegraficamente il Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) al quale danno pure immediata conferma, per lettera, indicando l'Istituto di credito, l'Ente o la persona cui furono rilasciate le cambiali e le scadenze delle cambiali stesse e trasmettono in tale occasione in separato foglio la firma dell'ufficiale traente, affinchè all'atto del ritiro dell'effetto possa essere fatto il dovuto riscontro. Il Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) non appena accettate le tratte di cui sopra, ne dispone il ritiro a mezzo della tesoreria centrale o delle sezioni di tesoreria provinciale emettendo appositi ordini di restituzione sul conto corrente straordinario, intestati alle casse militari della Direzione superiore di commissariato o delle Direzioni di commissariato d'armata e di Corpo d'armata traenti, ai quali ordini vanno poi unite le cambiali estinte.

Art. 22.

Per le somministrazioni di fondi che le casse militari ricevono nei modi stabiliti dai precedenti articoli 18 e 21 i cassieri debbono darsi carico mediante rilascio di quietanze mod. 3, le quali vengono trasmesse dalla Direzione superiore di commissariato o dalle Direzioni di commissariato d'armata e di Corpo d'armata, al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) per essere allegate agli ordini di restituzione corrispondenti.

Art. 23.

Per i prelevamenti da farsi presso gli agenti della riscossione le autorità militari di cui all'art. 20 danno agli agenti stessi un ordine scritto contenente le firme autentiche del cassiere e del controllore militare.

Se la riscossione deve essere fatta da ufficiali, oltre l'ordine di cui sopra, non contenente le firme del cassiere e del controllore, è pure trasmesso l'avviso da staccarsi dal libretto di riscossione mod. 572 (ex. 291) del catalogo degli stampati del R. esercito.

La somministrazione dei fondi è fatta dagli agenti della riscossione sulla presentazione e ritiro della quietanza della cassa militare mod. 3 e di una dichiarazione conforme a quella di cui al penultimo comma dell'art. 19 ed eventualmente dell'atto di delegazione al quale viene allegato l'avviso citato nel precedente capoverso.

Gli agenti della riscossione comprendono le quietanze, assieme agli altri documenti, nei periodici versamenti alle rispettive sezioni di tesoreria provinciale le quali le ricevono come denaro.

Le sezioni di tesoreria, appena ricevuti detti versamenti, avvertono telegraficamente la Direzione generale del tesoro delle somministrazioni fatte dagli agenti della riscossione indicando l'importo e la cassa militare sovvenzionata, e provvedono affinchè gli agenti predetti siano rimborsati nei modi consueti. Le sezioni di tesoreria scritturano le quietanze mod. 3 opportunamente corredate dei documenti di cui sopra, nel giornale dei pagamenti fatti sopra mandati ed ordini collettivi e per titoli di spesa da rimborsare, ed attendono, per la regolazione della sovvenzione, l'arrivo del vaglia del tesoro di cui all'art. 13 che verrà posto in uscita in base ad apposita dichiarazione in calce al vaglia stesso firmato dal cassiere o dal capo della sezione di tesoreria.

Al detto vaglia vengono allegate le quietanze mod. 3 e gli altri documenti rilasciati da coloro che hanno ritirato i fondi.

Capo IV

Gestione delle casse militari.

Art. 24.

Le chiavi delle casse forti per la custodia del denaro sono tenute una dal cassiere e l'altra dal controllore. Così pure le chiavi degli sportelli del carro che contiene le casse sono tenute una dal cassiere e una dal controllore.

Art. 25.

Ogni operazione di cassa, sia d'introito, sia di pagamento, è eseguita dal cassiere coll'intervento del controllore, il quale vista e registra tutti i documenti, tanto d'entrata quanto d'uscita.

Art. 26.

Per la gestione della cassa il cassiere tiene un quaderno di cassa mod. 7, sul quale inscrive tutte le somme che riscuote e paga, ed il controllore tiene un giornale delle riscossioni e dei pagamenti, mod. 8.

Art. 27.

Nessuna riscossione e nessun pagamento deve essere fatto dai cassieri se non in seguito ad ordine di riscossione mod. 4 o di pagamento mod. 5, firmato dal Direttore superiore di commissariato o da un ufficiale da esso delegato, per la cassa del Comando supremo, dal Direttore di commissariato d'armata per la cassa d'armata, dal Direttore di commissariato di Corpo d'armata per la cassa di Corpo d'armata.

I Direttori di commissariato d'armata e di Corpo d'armata, quando non possono essi stessi, per circostanze eccezionali, firmare gli ordini di riscossione o di pagamento, possono delegare temporaneamente per la firma un ufficiale della Direzione e preferibilmente un ufficiale superiore.

Ogni ordine di riscossione e di pagamento deve essere compilato di proprio pugno da chi è autorizzato a rilasciarlo ovvero da un ufficiale da lui esplicitamente delegato.

Tutte le delegazioni di cui sopra debbono essere comunicate per iscritto alla cassa che deve fare le operazioni, alla quale deve pure essere comunicata la firma autografa di chi è autorizzato a rilasciare gli ordini.

Art. 28.

La Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato d'armata e di Corpo d'armata, prima di emettere gli ordini di riscossione e di pagamento, accertano la regolarità dei documenti che giustificano l'emissione degli ordini stessi.

Le amministrazioni e gli uffici cui occorra promuovere pagamenti diretti dalla cassa militare, ne fanno richiesta scritta all'autorità dalla quale dipende la cassa, indicando le ragioni del pagamento, l'autorità che lo ha ordinato e ponendo a corredo i documenti giustificativi (verbale di collaudo, dichiarazioni di assunzione in carico dei materiali acquistati, conti dei fornitori muniti della relativa liquidazione, ecc.).

Il Direttore superiore di commissariato, i Direttori di commissariato d'armata e di Corpo d'armata, o gli ufficiali da essi rispettivamente delegati per i pagamenti diretti che interessano i servizi di loro competenza, assumono, oltre che la responsabilità della regolare emissione dell'ordine di pagamento, anche quella della regolarità amministrativa della spesa; per i pagamenti che interessano altri servizi, assumono invece la sola responsabilità della regolare emissione dell'ordine di pagamento, restando ai personali degli stabilimenti, amministrazioni od uffici che hanno richiesto la emissione dell'ordine, la piena responsabilità della regolarità amministrativa della spesa.

Tutti i pagamenti diretti eseguiti dalle casse militari vengono considerati come anticipazioni di fondi a favore degli stabilimenti, amministrazioni od uffici che li promuovono. I relativi ordini, dopo estinti vengono trasmessi con i documenti che li giustificano a detti stabilimenti, amministrazioni od uffici, i quali a loro volta, in cambio degli ordini stessi inviano alle casse militari una corrispondente dichiarazione di ricevuta mod. 9-*bis*.

I documenti giustificativi della riscossione o del pagamento debbono sempre rimanere a corredo dei relativi ordini.

Art. 29.

Di mano in mano che si rilasciano ordini di riscossione o di pagamento, la Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato ne prendono nota sul registro di prenotazione mod. 6.

Art. 30.

Per le anticipazioni di fondi ai corpi, reparti e stabilimenti militari, la Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato danno partecipazione dell'emissione di ciascun

ordine di pagamento all'Ente cui il pagamento stesso deve esser fatto, mediante avviso mod. 9, che sarà esibito alla cassa militare per ottenere il pagamento e sul quale la cassa apporrà il bollo a calendario con la dizione « pagato ».

Qualora l'Ente che deve riscuotere l'anticipazione non riceva l'avviso mod. 9 in tempo opportuno e possa dubitare che esso sia andato smarrito, ne darà comunicazione alla Direzione superiore di commissariato od alla Direzione di commissariato competente affinchè questa, sostituisca il documento smarrito con una nuova comunicazione-lettera in cui siano segnati tutti gli estremi dell'ordine di pagamento da desumersi dalla matrice dell'avviso mod. 9 smarrito. Tale comunicazione dovrà essere esibita alla cassa militare per ottenere il pagamento. Tanto il mod. 9 quanto la eventuale predetta comunicazione-lettera saranno trattenuti dalla cassa militare per l'ulteriore inoltro a senso dell'art. 63.

L'ente mobilitato che riscuote l'anticipazione trasmette alla Direzione di commissariato cui la cassa appartiene la dichiarazione di ricevuta mod. 9 *bis*.

Per le anticipazioni riscosse dai distaccamenti, questi rimettono all'Ufficio amministrazione del proprio ente mobilitato la detta dichiarazione mod. 9 *bis* per l'ulteriore inoltro alla Direzione di commissariato competente.

In calce alla dichiarazione mod. 9 *bis* è sempre indicata la dipendenza dell'ente mobilitato agli effetti del riscontro, cioè il Comando territoriale (ufficio di contabilità e revisione) cui l'ente medesimo deve rendere la contabilità.

Art. 31.

Qualunque esazione effettuata dalla cassa militare dà luogo all'emissione di una quietanza mod. 3, che dal controllore della cassa stessa è consegnata a chi ha eseguito il versamento subito dopo compiuta l'operazione.

Art. 32.

Allorchè la somministrazione di denaro ai cassieri, ha luogo col mezzo di trasporto materiale di fondi da una all'altra cassa militare devesi compilare un verbale in tre esemplari, dei quali uno serve di scarico provvisorio al cassiere mittente, l'altro è consegnato alla persona che accompagna i valori nel trasporto, e, vistato dal cassiere ricevente, serve di scarico alla persona suddetta; il terzo è consegnato al cassiere ricevente.

Questi rilascia la prescritta quietanza mod. 3 al cassiere mittente, il quale l'allega alla propria contabilità a suo discarico definitivo.

Art. 33.

I cassieri prima di soddisfare un ordine di pagamento, si accertano che esso sia rivestito di tutte le formalità prescritte. Scorgendovi un errore od una omissione qualsiasi, si astengono dal pagarlo e ne informano subito l'autorità emittente rinviandole, quando sia necessario, l'ordine stesso affinchè sia regolarizzato.

Art. 34.

La Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato dovendo far pagare spese dell'esercito mobilitato in località diversa da quella dove risiedono, emettono gli ordini di pagamento sulla dipendente cassa militare, la quale li porta in uscita nella propria contabilità. Il cassiere con l'ammontare di tali ordini si provvede, secondo le circostanze di luogo e secondo l'entità della somma, di vaglia postali, vaglia del tesoro o vaglia bancari a favore del creditore.

Sull'ordine di pagamento, in luogo della firma per quietanza, il cassiere ed il controllore indicano il numero e la data del vaglia postale di servizio, del vaglia del tesoro o del vaglia bancario, ed appongono la loro firma. Se trattasi di vaglia postale di servizio uniscono altresì all'ordine di pagamento la ricevuta del vaglia.

I vaglia acquistati dal cassiere sono dal medesimo consegnati alla Direzione superiore di commissariato o alla Direzione di commissariato interessata per l'invio agli aventi diritto.

Art. 35.

Ogni sera i cassieri, rimettono alla Direzione superiore di commissariato del Comando supremo o alle rispettive Direzioni di commissariato la situazione di cassa, mod. 10, firmata anche dal controllore.

I cassieri d'armata e di Corpo d'armata devono compilare detta situazione in doppio originale, uno dei quali è per cura del rispettivo direttore trasmesso immediatamente alla Direzione superiore di commissariato.

Art. 36.

Nei casi di cambiamento del cassiere o del controllore si procede, per il passaggio alla nuova gestione, alla verifica di cassa con l'assistenza del Direttore superiore di commissariato o dei Direttori di commissariato d'armata o di Corpo d'armata o di ufficiali da essi delegati aventi grado non inferiore a quello cui sono assimilati i funzionari della cassa. Per constatare dell'avvenuta verifica di cassa si compila l'apposito verbale modello 12.

Il fondo di cassa viene dal cassiere cessante consegnato al cassiere subentrante il quale rilascia corrispondente quietanza mod. 3 che il primo allega al conto generale a proprio discarico.

Art. 37.

Nel caso di cessazione o soppressione di una cassa militare i fondi vengono versati ad altra cassa militare con passaggio nel modo indicato nel precedente articolo, ovvero sono versati ad una sezione di tesoreria contro rilascio di vaglia del tesoro da inviarsi alla Direzione generale del tesoro che ne cura la commutazione in quietanza di conto corrente straordinario intestata al cassiere versante.

Art. 38.

Per tutte le altre operazioni relative alla gestione della cassa il cassiere ed il controllore militare si attengono, per quanto è possibile, alle disposizioni del Regolamento di contabilità generale dello Stato ed alle Istruzioni generali sul servizio del tesoro.

Capo V

Operazioni per conto di altre amministrazioni, sovvenzioni agli uffici postali, proventi e depositi.

Art. 39.

Le casse militari fanno pagamenti e riscossioni e ricevono versamenti per conto di altri ministeri e amministrazioni estranee all'esercito.

In tal caso sul conto generale mod. 13, sull'elenco descrittivo delle quietanze emesse mod. 14, e sull'elenco degli ordini di pagamento estinti mod. 15, debbono tali partite essere segnate in distinte rubriche al fine di rendere agevole la regolazione dei rapporti di debito e credito nascenti dalle operazioni di cui sopra con le amministrazioni interessate.

Art. 40.

Le sovvenzioni di fondi occorrenti agli uffici postali presso l'esercito mobilitato sono fatte dalla cassa militare in seguito a richiesta dei titolari degli uffici predetti. Dette sovvenzioni sono dai cassieri registrate in uscita con le norme consuete.

Le domande degli uffici postali militari vengono presentate alla Direzione superiore di commissariato o alle Direzioni di commissariato di armata o di Corpo d'armata per l'emissione del relativo ordine di pagamento, a corredo del quale debbono essere poste le domande stesse. Riscuotendo il denaro, l'ufficio richiedente rilascia al cassiere, in luogo di ricevuta, un vaglia postale per la corrispondente somma intestato al cassiere militare medesimo. Questi alla fine del mese fa riunire i detti vaglia postali in unico vaglia di servizio intestato al Tesoriere centrale.

Il vaglia unico viene a cura della Direzione superiore di commissariato o dalle Direzioni di commissariato trasmesso direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) che ne cura l'esazione ed il versamento al conto corrente straordinario, rilasciando quietanza intestata al cassiere interessato.

Detta quietanza è trasmessa al Ministero della guerra (Ragioneria centrale) unitamente all'estratto quindicinale di cui all'art. 17.

Art. 41.

Quando gli uffici postali militari abbiano fondi esuberanti al bisogno debbono versarli nelle casse militari chiedendo alla Direzione superiore di commissariato od alle Direzioni di commissariato l'emissione di appositi ordini di riscossione.

Il Ministero delle finanze provvede poscia al rimborso delle predette somme riscosse direttamente al Ministero delle comunicazioni, su esibizione di appositi elenchi descrittivi mensili, prelevando le somme stesse dal conto corrente straordinario.

Art. 42.

I proventi realizzati presso l'esercito mobilitato sono versati nelle casse militari a favore del Tesoro. Gli enti e gli uffici cui occorre di fare versamenti per lo scopo suddetto richiedono alla Direzione superiore di commissariato od alla Direzione di commissariato presso la quale funziona la cassa militare, la emissione del relativo ordine di riscossione.

I versamenti vengono poi compresi nel prospetto mod. 16 colle altre entrate delle casse militari.

Dei proventi stessi gli enti od ufficiali versanti compilano mensilmente una nota dei proventi mod. 11, la quale, corredata delle quietanze mod. 3, deve essere inviata direttamente al Ministero della guerra (Ragioneria centrale).

Art. 43.

Le somme derivanti da contribuzioni di guerra o da prede belliche sono versate nelle casse militari come proventi a favore del Tesoro, nel modo indicato nell'articolo precedente. Per le prede belliche viene emesso un ordine di riscossione per tutto l'ammontare della preda e poscia un ordine di pagamento per la parte aliquota spettante a coloro che eseguirono la preda.

Art. 44.

I depositi cauzionali dei fornitori od assuntori di lavori, sempre quando non possano essere eseguiti presso le Sezioni di tesoreria o presso la Tesoreria centrale, sono ricevuti dalle casse militari.

Tali depositi possono essere fatti in numerario o in titoli dello Stato o da esso garantiti e sono introitati dalle casse predette mediante rilascio di quietanza mod. 3. I depositi in titoli sono conteggiati al valore nominale e sono custoditi nelle casse forti in plichi separati.

La restituzione dei depositi fatti nelle casse militari viene disposta dal Direttore superiore di commissariato o dall'ufficiale da esso delegato, e dai Direttori di commissariato mediante apposito ordine di pagamento da estinguersi in contanti se i depositi furono costituiti in valute correnti, o negli stessi titoli versati se i depositi furono costituiti in titoli di credito.

L'ordine di pagamento suddetto viene rilasciato in seguito a regolare nulla osta dell'autorità per conto della quale il deposito fu fatto ed all'ordine stesso è allegata la quietanza mod. 3 da ritirarsi dal depositante.

CAPO VI

Gestione delle casse militari sussidiarie.

Art. 45.

Il corpo, reparto o stabilimento che, giusta l'articolo 3 del presente regolamento, è designato a funzionare quale cassa militare sussidiaria, richiede alla cassa militare per conto della quale gestisce, a periodi possibilmente quindicinali, le anticipazioni per sè e per gli altri corpi, reparti e stabilimenti del luogo in cui ha base.

La richiesta è presentata alla Direzione Superiore di commissariato o alla Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata da cui dipende la cassa, e la somministrazione dei fondi è disposta mediante apposito ordine di pagamento, al quale viene allegata, come documento giustificativo, la richiesta suddetta.

Art. 46.

La cassa militare soddisfa le richieste di fondi di cui all'articolo precedente registrandone l'ammontare in uscita nelle sue scritture e giustificando il movimento coll'ordine di pagamento quietanzato dal gestore della cassa sussidiaria, e, se la somministrazione superi le lire venticinquemila (25.000), anche da un secondo ufficiale delegato, con le modalità vigenti in tempo di pace.

All'ordine di pagamento il cassiere allega l'atto di delegazione e l'avviso da staccarsi entrambi dal libretto di riscossione modello 572 (ex 291) del catalogo degli stampati ad uso del R. esercito.

Da parte di coloro che ritirano i fondi è obbligatoria la presentazione del libretto ferroviario o di quello personale di riconoscimento.

Art. 47.

Il corpo, reparto o stabilimento che funziona da cassa sussidiaria introita l'anticipazione complessiva di cui all'articolo precedente e la registra sull'apposito giornale di cassa, mod. 20, e provvede alla ripartizione dei fondi ai corpi, reparti e stabilimenti della circoscrizione su presentazione dell'ordinario libretto di riscossione o di riconoscimento e ritirandone apposita ricevuta, cui allega l'avviso e la delega di riscossione.

Art. 48.

Per quanto riflette le entrate, la cassa sussidiaria si regola come la cassa militare da cui dipende. Può ricevere i versamenti di somme riscosse per conto del Ministero delle finanze e delle altre amministrazioni dello Stato ed introita i proventi che si verificano presso l'amministrazione militare (cessione di materiali, viveri, materiali fuori servizio, ecc.) e di tali fondi riscossi si vale esclusivamente per dare anticipazioni ai reparti della circoscrizione della cassa sussidiaria.

Per ogni operazione la cassa sussidiaria deve rilasciare una quietanza mod. 3 da staccarsi da apposito bollettario inviatole dalla cassa militare dalla quale dipende, firmata dal gestore della cassa e firmata dal comandante del corpo o reparto o stabilimento incaricato di funzionare come cassa sussidiaria.

Art. 49.

La cassa sussidiaria, quindicinalmente trasmette alla Direzione superiore di commissariato o alla Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata da cui dipende la cassa militare per conto della quale agisce, una copia del giornale di cassa mod. 20 relativo alla quindicina scaduta, corredata per quanto riflette le entrate, dei tronchi del bollettario contenenti le matrici delle quietanze rilasciate a coloro che versano somme nella cassa sussidiaria, e, per quanto riflette la spesa, delle ricevute rilasciate dagli enti che ebbero le anticipazioni.

La trasmissione di cui sopra può essere fatta anche a periodi più brevi, qualora l'opportunità lo consigli.

Art. 50.

La Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato d'armata o di Corpo d'armata, al ricevimento della copia del giornale di cassa mod. 20 della cassa sussidiaria, corredata dai documenti indicati nell'articolo precedente, dispongono il passaggio delle operazioni fatte dalla cassa predetta nelle scritture della cassa militare mediante emissione dei seguenti titoli:

1) di un ordine di pagamento complessivo per le anticipazioni fatte dalla cassa sussidiaria ai vari enti, intestato al gestore della cassa medesima;

2) di un ordine di riscossione per lo stesso ammontare dell'ordine di pagamento di cui al precedente numero 1) intestato pure al gestore della cassa suindicata;

3) di tanti ordini di riscossione riepilogativi quante sono le specie di entrate riscosse dalla cassa sussidiaria, escluse beninteso le anticipazioni avute dalla cassa militare a norma dell'articolo 45 del presente regolamento;

4) di un ordine di pagamento per la complessiva somma degli ordini di riscossione di cui al n. 3) intestato al gestore della cassa sussidiaria.

Agli ordini di riscossione indicati al n. 3) sono allegati, se esistono, le fatture di versamento e gli eventuali documenti concernenti le somme introitate; all'ordine di pagamento di cui al n° 1 le ricevute rilasciate da coloro che riscossero le somme della cassa sussidiaria, e gli altri eventuali titoli giustificativi.

Per le somministrazioni di fondi ai reparti, la Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato d'armata e di Corpo d'armata staccano una partecipazione mod. 9 per le somme avute complessivamente da ciascun corpo, ente o stabilimento della cassa sussidiaria e la inviano alle amministrazioni od agenti autonomi interessati.

Nell'ordine di pagamento di cui al n. 1) del presente articolo devono essere indicate in due cifre separate le anticipazioni date agli enti ed agenti autonomi e quelle date ai reparti non autonomi.

Art. 51.

La cassa militare, ricevuti gli ordini di riscossione e di pagamento di cui all'articolo precedente effettua le seguenti operazioni:

1) porta in uscita l'ordine di pagamento indicato nel n. 1 del suddetto articolo, ponendo in luogo della firma per quietanza, apposita dichiarazione, firmata dal cassiere e dal controllore, che faccia riferimento generico alle ricevute rilasciate da coloro che riscossero le somme dalla cassa sussidiaria e che sono allegate all'ordine stesso con gli altri documenti giustificativi;

2) in corrispondenza all'ordine di riscossione di cui al n. 2 dell'articolo precedente emette quietanza mod. 3 intestata al gestore della cassa sussidiaria al quale sarà fatta pervenire perchè la conservi a suo discarico a giustificazione della propria gestione;

3) in corrispondenza agli ordini di riscossione riepilogativi indicati nel n. 3 del precedente articolo emette quietanza mod. 3 contenente nell'oggetto l'indicazione precisa delle entrate riscosse dalla cassa sussidiaria. Tali quietanze vengono intestate al gestore della cassa medesima;

4) pone in uscita l'ordine di pagamento di cui al n. 4 dello articolo precedente corredato delle quietanze emesse a norma del n. 3 del precedente articolo. In luogo della firma per quietanza viene estesa apposita dichiarazione, firmata dal cassiere e dal controllore, che faccia riferimento alle quietanze allegate all'ordine stesso.

Le operazioni di cui ai numeri 1) e 2), 3) e 4) del presente articolo debbono essere fatte nel medesimo giorno, in modo da non alterare la corrispondenza fra i risultati delle scritture della cassa militare e la effettiva giacenza del fondo di cassa.

Art. 52.

La cassa sussidiaria è gestita dall'ufficiale pagatore del corpo, reparto o stabilimento incaricato sotto il controllo del rispettivo comandante.

A detto ufficiale pagatore è assegnato conveniente personale.

La cassa militare non assume alcuna responsabilità per fatti dipendenti dalla gestione della cassa sussidiaria.

Art. 53.

I fondi devono essere custoditi dal corpo, reparto o stabilimento che gestisce la cassa sussidiaria in apposita cassa forte distinta da quella della propria gestione.

Una delle chiavi è tenuta dall'ufficiale pagatore e l'altra dal gestore o dal comandante del reparto o stabilimento.

Art. 54.

Tutte le riscossioni e i pagamenti della cassa sussidiaria sono tenuti distinti da quelli del corpo o reparto o stabilimento che la gestisce e sono registrati nell'apposito giornale di cassa, mod. 20.

Art. 55.

La Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato d'armata o di Corpo d'armata trasmettono mensilmente le copie del giornale di cassa mod. 20, ricevute dalla cassa sussidiaria a norma dell'articolo 49, al Ministero della guerra (Ragioneria) per gli opportuni riscontri con la gestione della cassa militare da cui dipende la cassa sussidiaria suindicata.

Al detto giornale di cassa vengono allegati i tronchi del bollettario contenenti le matrici delle quietanze mod. 3 rilasciate dalla cassa sussidiaria a coloro che versano somme nella cassa medesima.

Art. 56.

Qualora il corpo, reparto o stabilimento che gestisce la cassa sussidiaria dovesse cambiare residenza, il Comando supremo ed i Comandi d'armata e di Corpo d'armata designano il corpo, reparto o stabilimento che deve subentrare nella gestione della cassa sussidiaria.

Se tale designazione non ha avuto luogo, la consegna dei fondi e delle scritture viene fatta ad un corpo, reparto o stabilimento che resti ancora in tale località.

Nei due casi suddetti il corpo, reparto o stabilimento subentrante nelle funzioni di cassa sussidiaria considera i fondi ricevuti come anticipazione fatta dalla cassa sussidiaria cessante alla quale rilascia regolare ricevuta, come per le ordinarie anticipazioni.

Qualora invece la cassa sussidiaria debba sciogliersi definitivamente, il corpo, reparto o stabilimento che la gestisce non versa alla cassa militare i fondi rimastigli ma li considera come un'anticipazione di fondi avuta per la propria amministrazione e li passa quindi nella gestione del corpo, reparto o stabilimento stesso.

Art. 57.

Nei casi contemplati nell'articolo precedente il corpo, reparto o stabilimento che ha cessato di gestire la cassa sussidiaria deve immediatamente presentare il conto alla Direzione superiore di commissariato o alla Direzione di commissariato di armata o di Corpo d'armata, a norma dell'art. 49, in modo che le varie gestioni della cassa rimangano separate.

TITOLO III

Ispezioni e resa dei conti

CAPO VII

Ispezioni alle casse militari.

Art. 58.

L'Ispettore e il vice Ispettore di cassa hanno giurisdizione su tutte le casse militari dell'esercito mobilitato.

L'Ispettore ed il vice Ispettore di cassa, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, o venga loro ordinato dalla Direzione superiore di commissariato, eseguiscono le ispezioni alle casse militari, intese ad accertare l'esistenza dei fondi di cassa e la loro corrispondenza coi risultati profferti dalle scritture, nonchè ad assicurare che le casse funzionino secondo le norme amministrative-contabili prescritte.

Art. 59.

Delle ispezioni che l'Ispettore ed il vice Ispettore intendessero fare di propria iniziativa, deve sempre essere preavvisata, verbalmente o per iscritto, la Direzione superiore di commissariato.

Nel caso in cui l'ispezione dovesse farsi in una cassa di armata o di Corpo di armata ne viene sempre dato preavviso in via riservata al Comando d'armata o di Corpo d'armata cui appartiene la cassa da ispezionare.

Art. 60.

Delle ispezioni eseguite si fa constare in apposito verbale mod. 12 redatto in triplice esemplare di cui uno rimane presso il cassiere, un altro presso la Direzione superiore di commissariato o la Direzione di commissariato d'armata, il terzo è spedito al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro).

Art. 61.

L'Ispettore ed il vice Ispettore sono tenuti a dare in materia di servizio di cassa, alla Direzione superiore di commissariato ed alle Direzioni di commissariato i pareri di cui siano richiesti; e, intesa, ove occorra, la Direzione generale del tesoro, risolvono i dubbi che possono sorgere nel funzionamento del servizio.

Art. 62.

Il Direttore superiore di commissariato ed i Direttori di commissariato di armata e di Corpo d'armata possono eseguire, quando lo credano opportuno, delle verifiche alle dipendenti casse.

CAPO VIII

Rendimento dei conti delle casse militari.

Art. 63.

Al principio di ogni mese ed in ogni caso quando la cassa cessi di funzionare od avvenga il cambio di gestione, il controllore rimette alla Direzione superiore di commissariato o alla Direzione di commissariato, in due esemplari, il conto generale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel mese o nel periodo precedente (mod. 13) corredato dai seguenti documenti:

a) elenco descrittivo in doppio esemplare delle quietanze emesse per tutti indistintamente i versamenti ricevuti (mod. 14);

b) elenco descrittivo in doppio esemplare degli ordini di pagamento estinti (mod. 15);

c) elenco, in triplice esemplare, delle somme anticipate agli enti mobilitati, compilato distintamente per ciascun ufficio contabilità e revisione di Comando territoriale, dal quale gli enti medesimi dipendono agli effetti del riscontro (mod. 18);

d) elenco, in doppio esemplare, delle somme anticipate ai reparti della R. marina, della R. aeronautica e di altre amministrazioni estranee all'esercito, compilato distintamente per ciascuna di dette amministrazioni (mod. 19);

e) matrici delle quietanze (mod. 3) emesse;

f) ordini di riscossione (mod. 4) esatti;

g) ordini di pagamento (mod. 5) estinti, corredati dai documenti giustificativi della spesa;

h) mod. 9, od eventualmente le comunicazioni-lettere, esibiti alle casse militari per ottenere il pagamento.

Il controllore rimette altresì alla Direzione superiore di commissariato o alle Direzioni di commissariato il prospetto mod. 16, dimostrante distintamente per amministrazione le entrate riscosse dalla cassa militare ed eventualmente dalle casse sussidiarie dipendenti, che vanno a favore del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 64.

Ricevuti dalla cassa militare i documenti di cui all'art. 63, e riuniti tutti gli avvisi mod. 9 con le corrispondenti dichiarazioni di ricevuta mod. 9 *bis* pervenute dagli enti mobilitati, giusta l'art. 30, la Direzione superiore di commissariato e le Direzioni di commissariato trasmettono il tutto al Ministero della guerra (Ragioneria centrale).

Art. 65.

La Ragioneria centrale del Ministero della guerra verifica i conti delle casse militari e i documenti relativi. Provvede quindi perchè siano registrate in apposite scritture riassuntive le somme pagate mensilmente per anticipazione di fondi dalle singole casse, distinguendo:

a) le anticipazioni corrisposte alle unità dell'esercito mobilitato, nonchè ai reparti di altre forze armate che operano alle dipendenze dell'esercito stesso e rendono i conti all'amministrazione della guerra;

b) le anticipazioni corrisposte ai reparti della R. marina e della R. aeronautica, i quali pur operando alla dipendenza dell'esercito mobilitato rendono i conti agli uffici di revisione istituiti dalle rispettive amministrazioni centrali. Per queste ultime anticipazioni la Ragioneria centrale del Ministero della guerra tiene accesi in apposito registro, distinti conti all'Amministrazione della marina e a quella dell'aeronautica, i quali vengono addebitati delle somme pagate per conto di dette amministrazioni e accreditati dei relativi rimborsi, nonchè delle somme introitate, a qualunque titolo per conto delle amministrazioni stesse.

Tiene altresì in evidenza tutte le partite che non rientrano nelle due categorie sopra indicate, onde poter agevolmente procedere alla loro sistemazione.

La Ragioneria stessa, dopo eseguite le verifiche e registrazioni suddette, fa le necessarie partecipazioni al Ministero delle finanze e alle altre amministrazioni interessate, con le modalità prescritte al successivo art. 67, per i versamenti in tesoreria delle entrate riscosse e per gli eventuali rimborsi o ricuperi.

Art. 66.

Periodicamente il Ministero della guerra (Ragioneria centrale) trasmette ai Ministeri della marina e dell'aeronautica e alle altre amministrazioni interessate un estratto, in doppio esemplare, del conto loro aperto, corredandolo degli ordini di pagamento giustificativi e chiedendo la restituzione di uno degli esemplari munito di apposita dichiarazione di concordanza, nonchè il rimborso delle somme dovute le quali saranno fatte versare direttamente al conto corrente straordinario.

Trasmette altresì i prospetti delle entrate a favore del Tesoro e di altre amministrazioni dello Stato (mod. 16), al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) affinchè questo possa prelevarne dal conto corrente straordinario il relativo ammontare e regolare i conti con le amministrazioni interessate.

Art. 67.

Il Ministero della guerra (Ragioneria centrale) trasmette per il riscontro ai competenti uffici di contabilità e revisione presso i Comandi territoriali, due esemplari dell'elenco delle somme anticipate agli enti mobilitati mod. 18, di cui alla lettera c) dell'art. 63. Uno di tali esemplari dovrà essere restituito, con dichiarazione di ricevuta del capo dell'ufficio di contabilità e revisione o di un suo delegato.

Art. 68.

Il Ministero della guerra (Ragioneria centrale) alla fine della campagna o alla fine di ogni esercizio finanziario se la campagna si svolge in più esercizi, trasmette i conti giudiziali dei cassieri e controllori delle casse militari alla Corte dei Conti.

Tali conti giudiziali consistono in un riepilogo mod. 17 nel quale sono riportate le risultanze dei singoli conti generali mensili mod. 13 ed a cui sono allegati i seguenti documenti mensili:

a) un esemplare del conto generale mod. 13;

b) un esemplare dell'elenco descrittivo delle quietanze emesse mod. 14, corredato dalle matrici delle quietanze;

c) un esemplare dell'elenco descrittivo degli ordini di pagamento estinti mod. 15, corredato da tutti gli ordini di pagamento originali, all'infuori di quelli trasmessi alle amministrazioni estranee all'esercito, i quali vengono sostituiti dalla copia dello estratto di cui all'art. 66;

d) un esemplare degli elenchi delle somme anticipate agli enti mobilitati mod. 18, compilati distintamente per ciascun ufficio di contabilità e revisione dal quale gli enti medesimi dipendono agli effetti del riscontro.

La Corte dei conti pronuncia decisione di scarico per i cassieri e controllori delle casse militari distintamente per ciascuna gestione e indipendentemente dalla responsabilità degli agenti dell'amministrazione militare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra
MUSSOLINI.

N. 2734 *(491 A)* del Catalogo

MODELLO N. 1
(Art. 12 del Regolamento)

COMANDO SUPREMO

DIREZIONE SUPERIORE DI COMMISSARIATO

RICHIESTA DI FONDI

Per la ...... quindicina del mese di .... si chiedono i seguenti fondi, da rimettere alle sotto indicate casse militari, nella qualità e specie a fianco di ciascuna segnata:

Cassa militare alla quale occorrono i fondi	Sezione di Tesoreria presso la quale debbono essere mèssi a disposizione i fondi	Biglietti di banca da Lire				Oro	Argento da Lire			Nichelio da Lire		Bronzo	TOTALE
		1000	500	100	50		20	10	5	2 e 1	da cent. 50 e 20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

.... addì .... 19.... - *Anno* ....

AL MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione generale del tesoro
ROMA

IL DIRETTORE SUPERIORE DI COMMISSARIATO
....

N. 2735 (491 *B*) del Catalogo

MODELLO N. 2
(Art. 12 del Regolamento)

RICHIESTA DI FONDI

(1) ....

Si richiede per questa cassa militare la somma di L. .... (cifre) diconsi L. .... (lettere) .... occorrenti per i bisogni della .... quindicina del mese di .... 19 ... composta possibilmente delle valute seguenti, da porsi a disposizione presso la Sezione di tesoreria provinciale di ....

Oro	L.	....
Argento da (L. 20, 10 e 5)	»	....
Nichelio da (L. 2 e 1)	»	....
Nichelio da (L. 0,50 e 0,20)..........	»	....
Bronzo	»	....
Biglietti di banca da L. 1000 N.	»	....
» » » » » 500 »	»	....
» » » » » 100 »	»	....
» » » » » 50 »	»	....
TOTALE come sopra	L.	....

.... *addì* .... *19*.... - *Anno* ....

IL DIRETTORE DI COMMISSARIATO (2)

....

AL COMANDO SUPREMO
Direzione superiore di commissariato

(1) Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata.
(2) D'armata o di Corpo d'armata.

N. 2736 (492) del Catalogo

MODELLO N. 3
(Art. 31 del Regolamento)

N. ...... *d'ordine* *Riporto* ... *L.* ....

CASSA MILITARE

del (1) ....

MATRICE DI QUIETANZA

Ricevute dal ....
la somma di L. ....
versate per ....
....

.... *addì* .... *19*.... - *Anno* ....

IL CASSIERE
....

Registrata nel giornale al n. ....

IL CONTROLLORE
....

Valori versati			
Oro	L.	...	...
Argento	»	...	...
Nichelio ...	»	...	...
Bronzo	»	...	...
Biglietti	»	...	...
....	»	...	...
....	»	...	...
Somma da riportare ...	L.	...	...

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata.

QUIETANZA DELLA CASSA MILITARE

N. 2736 (492) del Catalogo

MODELLO N. 3

N. ...... *d'ordine*

CASSA MILITARE

del (1) ....

QUIETANZA

Ricevute dal ....
la somma di L. ....
versate per ....

.... *addì* .... *19*.... - *Anno* ....

Valori versati			
Oro	L.	...	...
Argento	»	...	...
Nichelio ...	»	...	...
Bronzo	»	...	...
Biglietti ...	»	...	...
....	»	...	...
....	»	...	...
TOTALE ...	L.	...	...

V. e registrata nel giornale al N. ......

IL CONTROLLORE
....

IL CASSIERE

....

N. 2737 (493 *A*) del Catalogo

MODELLO N. 4
(Art. 27 del Regolamento)

(1) ....

ORDINE DI RISCOSSIONE

N. ...... d'ordine progressivo di emissione.

N. ...... d'ordine progressivo di prenotazione sul registro mod. 6.

L. ....

La cassa militare del (1) ....
riceverà dal ....
la somma di lire ....
le quali vengono versate per (2) ....
....
....

.... *addì* .... *19*.... *- Anno* ....

(3) ....

DOCUMENTI A CORREDO

1° ....
2° ....
3° ....

Per la somma di cui sopra la cassa ha rilasciato oggi quietanza col N. ...... registrata nel giornale mod. 8 al N. ......

IL CASSIERE
....

IL CONTROLLORE
....

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata.
(2) Motivazione del versamento.
(3) Il Direttore superiore di commissariato o il Direttore di commissariato d'armata o di Corpo d'armata.

N. 2738 (493 *B*) del Catalogo

MODELLO N. 5
(Art. 27 del Regolamento)

(1) ....

ORDINE DI PAGAMENTO

N. ...... d'ordine progressivo di emissione.

N. ...... d'ordine progressivo di prenotazione sul registro mod. 6.

L. ....

La cassa militare del (1) ....
pagherà a (2) ....
che (3) ....
la somma di lire ....
per (4) ....
....

.... *addì* .... *19*.... *- Anno* ....

(5) ....

PER QUIETANZA
....
....

V. e registrato nel giornale al N. ......

IL CONTROLLORE
....

DOCUMENTI A CORREDO

1° ....
2° ....
3° ....

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata.
(2) Indicazione del percipiente.
(3) Si amministra autonomamente oppure dipende dal ....
(4) Motivazione del pagamento.
(5) Il Direttore superiore di commissariato o il Direttore di commissariato d'armata o di Corpo d'armata.

N. 2739 (493 C) del Catalogo

MODELLO N. 8
(Art. 29 del Regolamento)

(1) ....

REGISTRO DI PRENOTAZIONE

DEGLI ORDINI DI RISCOSSIONE E DI PAGAMENTO EMESSI

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata.

Ordini di riscossione

Numero d'ordine progressivo	Data	Versante	Amministrazione da cui dipende l'ufficio o la persona versante	Oggetto del versamento	Numero dei documenti a corredo	Importo	Quietanza emessa		Numero di registrazione del giornale dell'ufficio di controllo	*Annotazioni*
							Numero	Data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ordini di pagamento

Numero d'ordine progressivo	Data	Percipiente	Amministrazione da cui dipende l'ufficio o la persona percipiente	Oggetto del pagamento	Numero dei documenti a corredo	Importo	Data dell'eseguito pagamento	Numero di registrazione del giornale dell'ufficio di controllo	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

N. 2740 (493 D) del Catalogo

Mod. N. 7
(Art. 26 del Regolamento)

CASSA MILITARE

DEL

(1) ....

QUADERNO DI CASSA

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata.

N. d'ordine delle oper.	Data	Descrizione delle operazioni	Somme		*Annotazioni*
			riscosse	pagate	
1	2	3	4	5	6

N. d'ordine delle oper.	Data	Descrizione delle operazioni	Somme		*Annotazioni*
			riscosse	pagate	
1	2	3	4	5	6

N. 2741 (493 E) del Catalogo

MODELLO N. 8
(*Art. 36 del Regolamento*)

CASSA MILITARE

DEL

....

(1) ....

UFFICIO CONTROLLO

GIORNALE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata.

RISCOSSIONI

N. d'ord. delle operazioni	Ordine di riscossione			Provenienza dei fondi																
	Autorità emittente	Numero	Data	Numero della quietanza emessa	Indicazione di chi ha eseguito il versamento	Direttamente da conto corrente straordinario	Dalla sezione di tesoreria (1)	Dagli agenti della riscossione (2)	Dagli agenti vari della riscossione (3) per proventi da essi riscossi	Vers. degli uff. post. per depositi e risparmio ricevuti e fondi provenienti dal serv. dei vaglia	Da altre casse militari	Da Istituti Bancari	Dall'emissione di cambiali	Contribuzioni e prede belliche	Proventi dell'amministrazione militare	Depositi cauzionali di fornitori	Rimborsi vari	Partite diverse (4)		TOTALE GENERALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

(1) (2) Prelevamenti fatti in casi di urgenza giusta l'art. 29 del presente Regolamento.
(3) Esclusi gli introiti postali per depositi a risparmio ricevuti e fondi provenienti dal servizio dei vaglia da registrarsi a colonna 11
(4) Tutte le partite che non rientrano fra quelle che trovano la loro sede nelle altre colonne del prospetto, così: Ricupero di somme corrisposte erroneamente, rimanenza di anticipazioni fatte, rimborsi di spese eseguite, ecc.

PAGAMENTI

N. d'ord. del presente	Ordine di pagamento			Indicazione del percipiente	Oggetto della spesa	Anticipazione ad enti o agenti dell'esercito			Pagamenti diretti per forniture lavori, ecc.	Passaggio di fondi ad altre casse militari	Sovvenzione agli uffici postali	Spese per conto di altri Ministeri	Pagamenti per prede belliche	Restituzione di depositi cauzionali	Restituzione di proventi riscossi in più				TOTALE GENERALE
	Autorità mittente	Numero	Data			Autonomi	Non autonomi	Uff. contab. e revis. di comando terr. cui verrà reso conto dell'antic.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

N. 2742 (493 F) del Catalogo

MODELLO N. 9
(Art. 30 del Regolamento)

(1) ....

AVVISO

di emissione del seguente ordine di pagamento (2)

Ordine N. .... a favore ....

....

di L. ....

a titolo di ....

....

.... *addì* .... *19*.... - *Anno* ....

(3) ....

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di Corpo di armata.
(2) Questo modello si adopera soltanto per dare avviso delle anticipazioni di fondi.
(3) Il Direttore superiore di commissariato o il Direttore di commissariato d'Armata o Corpo d'Armata.

(1) ....

AVVISO

ai reparti dell'esercito mobilitato dell'emissione di ordini di pagamento (2)

Si partecipa al Sig. Comandante del (3) .... che è stato oggi rilasciato a suo favore il sotto descritto ordine di pagamento esigibile presso questa cassa militare sulla presentazione del prescritto libretto di riconoscimento.

Ordine di pagamento N. ....

per la somma di L. ....

a titolo ....

....

.... *addì* .... *19*.... - *Anno* ....

(Bollo) (4) ....

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di Corpo di armata.
(2) Questo modello serve soltanto per dare avviso delle anticipazione dei fondi.
(3) Indicazione del Corpo, riparto o stabilimento cui è concessa l'anticipazione.
(4) Direttore superiore di commissariato o Direttore di commissariato d'Armata o di Corpo d'Armata.

MODELLO 9 *bis*
(*Art.* 30 *del Regolamento*)

(1) ....

N. .... *di protocollo*

Al (2) ....

....

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA

Si dichiara di avere riscosso dalla cassa militare del .... l'ordine di pagamento n. .... in data .... di lire.......................................

.... *addì* .... *19*.... - *Anno*.....

(3) ....

Dipendenza dell'ente agli effetti del riscontro (4) ....

---

(5) ....

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA

Si dichiara di avere ricevuto dalla cassa militare del .... la somma di Lire ....

.... *addì* .... *19*.... - *Anno*....

IL CAPO UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE

....

Dipendenza dell'ente agli effetti del riscontro ....

N............. *di protocollo*

(6) *Alla* ....

....

(1) Ente o distaccamento che eseguisce la riscossione.
(2) Direzione superiore di commissariato del Comando supremo o Direzione di commissariato cui appartiene la cassa, se si tratta di enti autonomi, ufficio di Amministrazione del proprio corpo, se si tratta di distaccamenti.
(3) Comandante dell'Ente o del distaccamento che ha eseguita la riscossione.
(4) Comando territoriale al cui ufficio di contabilità e revisione l'ente deve rendere la contabilità.
(5) Ufficio d'amministrazione dell'Ente da cui dipende il distaccamento.
(6) Direzione superiore di commissariato del comando supremo o Direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata, cui appartiene la cassa.

N. 2743 (494) del Catalogo

MODELLO N. 1[illegible]
(*Art.* 35 *del Regolamento*)

Al (1) ....

....

CASSA MILITARE

DEL

(1) ....

Situazione di cassa

alla sera del giorno .... **19**.... **- Anno** ....

Riscossioni eseguite nei giorni precedenti...	L.	......	...	......	....
Riscossioni d'oggi	»	......	...	......	....
Totale debito...	L.	......	...	......	....
Pagamenti eseguiti nei giorni precedenti ...	L.	......	...	......	....
Pagamenti d'oggi	»	......	...	......	....
Totale credito...	L.	......	...	......	....
RIMANENZA DI CASSA...	L.	......	...	......	....

Composizione della suddetta rimanenza

Oro	L.	......	...	......	....
Argento	»	......	...	......	....
Nichelio – da L. 2 e 1	»	......	...	......	....
Nichelio – da L. 0,50 e 0,20	»	......	...	......	....
Bronzo....................................	»	......	...	......	....
Biglietti – da 1000 lire	»	......	...	......	....
Biglietti – » 500 »	»	......	...	......	....
Biglietti – » 100 »	»	......	...	......	....
Biglietti – » 50 »	»	......	...	......	....
TOTALE COME SOPRA...	L.	......	...	......	....

Addì .... *19*.... - *Anno* ....

IL CASSIERE .... IL CONTROLLORE ....

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato), Direzione di commissariato d'armata o di Corpo di armata.

N. 2744 (495) del Catalogo

MODELLO N. 11
(Art. 42 del Regolamento)

(1) ....

NOTA

delle somme versate dal (2) ....
nella cassa militare del ....
per proventi ....*(3)*
del mese di .... *19*...... *Anno* ....

(1) Direzione, stabilimento, corpo, ecc., cui appartiene l'ufficio che ha fatto i versamenti.
(2) Indicazione del versante.
(3) Esclusi i proventi derivanti da prede belliche e contribuzioni.

Numero d'ordine	Data di versamento			Quietanza ricevuta			Somma versata	Causale del versamento
	Giorno	Mese	Anno	Num.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.... *addì* .... *19*..... - *Anno* .....

IL (1) ....

(1) Indicazione del versante.

N. 2745 (496) del Catalogo

MODELLO N. 12
(Art. 60 del Regolamento)

CASSA MILITARE

del (1) ....

PARTE PRIMA

VERBALE di verificazione .... dei valori esistenti nella cassa suddetta il giorno .... 19.... – Anno....

Oggi ...... del mese di .... dell'anno 19...... alle ore ...., visto il disposto dell'articolo .... e del capo .... del regolamento per il servizio di cassa approvato con R. decreto.

Il sottoscritto in occasione del .... si è recato presso la cassa affidata al cassiere Sig. .... ed al controllore Sig. .... e dopo apposto il visto di chiusura sul quaderno della cassa stessa e sul giornale generale delle riscossioni e dei pagamenti, tenuto dall'ufficio controllo, ha proceduto con essi alla verifica materiale dei valori esistenti nella detta cassa che risultano essere i seguenti:

SPECIE DEI VALORI					IMPORTO		*Annotazioni*
					Parziale	TOTALE	
Oro	(pezzi) N.	da	100	L.			
	» »	»	50	»			
	» »	»	20	»			
	» »	»	10	»			
Argento	(pezzi) N.	da	20	L.			
	» »	»	10	»			
	» »	»	5	»			
Nichelio	(pezzi) N.	da	2	L.			
	» »	»	1	»			
	» »	»	0,50	»			
	» »	»	0,20	»			
Bronzo				L.			
Biglietti	N.	da	1000	L.			
	»	»	500	»			
	»	»	100	»			
	»	»	50	»			
Valute diverse				L.			
TOTALE...				L.			
Documenti di spesa da regolarizzare				L.			
TOTALE generale del fondo di cassa................				L.			

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata.

PARTE SECONDA

Proceduto all'esame e riscontro delle scritture sono emersi i seguenti risultati:

RISCOSSIONI		IMPORTI		*Annotazioni*
		Parziali	TOTALI	
1. – Direttamente dal conto corrente straordinario	L.			
2. – Dalle sezioni di Tesoreria .... / 3. – Dagli agenti della riscossione. } Art. 20 del Regolamento				
4. – Dagli oggetti della riscossione per proventi da casi riscossi............................	»			
5. – Versamento degli uffici postali per depositi a risparmio ricevuti e fondi provenienti dal servizio dei vaglia	»			
6. – Da altre casse militari	»			
7. – Da Istituti Bancari	»			
8. – Dall'emissione di cambiali	»			
9. – Da contribuzioni o prede belliche	»			
10. – Proventi dell'amministrazione militare	»			
11. – Depositi cauzionali	»			
12. – Rimborsi vari	»			
13. – Partite diverse	»			
TOTALE delle riscossioni...	L.			
PAGAMENTI				
1. – Anticipazioni di fondi ad enti od agenti autonomi dell'esercito	L.			
2. – Anticipazioni di fondi ad enti od agenti non autonomi	»			
3. – Pagamenti diretti per lavori, forniture, ecc.	»			
4. – Passaggio di fondi alle altre casse militari.	»			
5. – Sovvenzioni agli uffici postali	»			
6. – Spese per conto di altri ministeri	»			
7. – Pagamenti per prede belliche	»			
8. – Restituzione di depositi cauzionali	»			
9. – Restituzione di proventi o somme riscosse indebitamente	»			
10. –	»			
TOTALE DEI PAGAMENTI...	L.			
RIMANENZE DI CASSA...	L.			

PARTE TERZA

OSSERVAZIONI

IL (1).........................

....

IL CASSIERE

....

IL CONTROLLORE

....

(1) L'Ispettore, vice-Ispettore, Direttore superiore di commissariato o Direttore di commissariato.

N. 2746 (497) del Catalogo

MODELLO N. 13
(Art. 63 del Regolamento)

CASSA MILITARE

DEL

(1) ....

Gestione del { *Cassiere sig.* ....
Controllore sig. ....

CONTO GENERALE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI

fatti nel mese di .... 19....- Anno ....

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissasiato) o Direzione di commissariato di armata o di Corpo di armata.

RISCOSSIONI

CLASSIFICAZIONE DELLE RISCOSSIONI	Incassi eseguiti			*Annotazioni*
	nel mese	nei mesi precedenti	Totale	
1	2	3	4	5
1. - Direttamente dal conto corrente straordinario......... L.				
2. - Dalle sezioni di tesoreria .... (Art. 20 del regolamento) »				
3. - Dagli agenti della riscossione... (Art. 20 del regolamento) »				
4. - Dagli agenti della riscossione per proventi ordinari da essi riscossi.................. »				
5. - Versamento degli uffici postali per depositi a risparmio ricevuti e fondi provenienti dal servizio dei vaglia »				
6. - Da altre casse militari.... »				
7. - Da Istituti bancari .... »				
8. - Dall'emissione di cambiali »				
9. - Da contribuzioni e prede belliche				
10. - Da proventi dell'Amministrazione militare.......... »				
11. - Depositi cauzionali........ »				
12. - Rimborsi vari............				
13. - Partite diverse...........				
.... »				
Riscossioni per conto del ..				
.... »				
Riscossioni per conto del ..				
.... »				
Totali delle riscossioni... L.				

PAGAMENTI

CLASSIFICAZIONE DEI PAGAMENTI	Pagamenti eseguiti			*Annotazioni*
	nel mese	nei mesi precedenti	Totale	
1	2	3	4	5
1. - Anticipazioni di fondi ad enti od agenti autonomi dell'esercito .... L.				
2. - Anticipazioni di fondi ad enti od agenti autonomi dell'esercito .... »				
3. - Pagamenti diretti per lavori forniture, ecc. .... »				
4. - Passaggio di fondi ad altre casse militari............. »				
5. - Sovvenzioni agli uffici postali...................... »				
6. - Spese per conto di altri Ministeri .... »				
7. - Pagamenti per prede belliche...................... »				
8. - Restituzione di depositi cauzionali.................... »				
9. - Restituzione di proventi riscossi in più.............. »				
Totali dei pagamenti... L.				
Rimanenza in cassa... »				
al 30 .... *19*....				
Totali come contro... L.				

.... *addì* .... *19*.... - *Anno* ....

Il Cassiere ....

Il Controllore ....

N. 2747 (408 A) del Catalogo

MODELLO N. 14.
(Art. 63 del Regolamento)

CASSA MILITARE

DEL

(1) ....

Gestione del { *Cassiere sig.* .... / *Controllore sig.* .... }

ELENCO DESCRITTIVO

delle quietanze emesse nel mese di .... 19... - Anno....

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata.

N. d'ord. del presente	Quietanze emesse		Persona od ente che eseguì il versamento	Importo di ciascuna quietanza	TOTALE per amministrazioni			*Annotazioni*
	Numero	Data			Del mese	Dei mesi precedenti	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale da riportare L.								

N. d'ord. del presente	Quietanze emesse		Persona od ente che eseguì il versamento	Importo di ciascuna quietanza	TOTALE per amministrazioni			*Annotazioni*
	Numero	Data			Del mese	Dei mesi precedenti	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE GENERALE L.								

...... *addì* .... *19...* - *Anno*...

IL CASSIERE ....

IL CONTROLLORE ....

N. 2748 (498 B) del Catalogo

MODELLO N. 15
(Art. 63 del Regolamento)

CASSA MILITARE

DEL

(1) ....

Gestione del { *Cassiere sig.* ....
Controllore sig. ....

ELENCO DESCRITTIVO

degli ordini di pagamento estinti nel mese di .... - Anno...

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata.

N. d'ord. del presente	Ordine di pagamento		Persone od enti intestatari dell'ordine	Oggetto del pagamento	Importo di ciascun ordine	Totale per ente o persona a cui venne fatto il pagamento			*Annotazioni*
	Numero	Data				del mese	dei mesi precedenti	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Totale a riportare L.									

N. d'ord. del presente	Ordine di pagamento		Persone od enti intestatari dell'ordine	Oggetto del pagamento	Importo di ciascun ordine	Totale per ente o persona a cui venne fatto il pagamento			*Annotazioni*
	Numero	Data				del mese	dei mesi precedenti	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI GENERALI L.									

...... *addì* .... *19.. Anno...*

IL CASSIERE ....

IL CONTROLLORE ....

N. 2749 (498 C) del Catalogo — Modello N. 16

CASSA MILITARE

DEL

(1) ....

PROSPETTO

indicante le entrate del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato riscosse dalla suddetta cassa militare durante il mese di .... 19.... - Anno ....

N. di prot. ....

Al Ministero della Guerra

Ragioneria centrale

ROMA

AVVERTENZE

In questo prospetto debbono essere descritte, partita per partita, tutte le riscossioni fatte dalle casse militari pei motivi indicati alle colonne **n. 10, 11, 15 e 16 del mod. 8. Non è pertanto che uno stralcio dell'elenco mod. 14.**

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata.

N. d'ord. del presente	Quietanze emesse		Persona od ente che eseguì il versamento	Importo della quietanza	Totale per amministrazione			*Annotazioni*
	Numero	Data			Del mese	Dei mesi precedenti	Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totali da riportare L.								

N. d'ord. del presente	Quietanze emesse		Persona od ente che eseguì il versamento	Importo della quietanza	Totale per amministrazione			*Annotazioni*
	Numero	Data			Del mese	Dei mesi precedenti	Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totali generali L.								

.... *addì* .... *19.. - Anno ...*

Il Cassiere .... Il Controllore ....

N. 2753 (531) del Catalogo — MODELLO N. 17 (Art. 63 del Regolamento)

CONTO GIUDIZIALE

dei Sigg. .... *rispettivamente*

cassiere e controllore della Cassa militare del (1) ....

per la gestione dal .... *19*.... *al* .... *19*....

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata diremo (Direzione

RISCOSSIONI

Conti generali Mod. 13		IMPORTO	*Annotazioni*
N. d'ordine	Mese o periodo cui si riferisce		
1	2	3	4

PAGAMENTI

Cont generali Mod. 13		IMPORTO	*Annotazioni*
N. d'ordine	Mese o periodo cui si riferisce		
1	2	3	4

N. 2751 (499 B) del Catalogo

MODELLO N. 18
(Art. 63 lettera C del Regolamento

(1) ....

ELENCO

delle anticipazioni di fondi pagate dalla cassa militare ai corpi, reparti, stabilimenti ed agenti vari che dipendono, agli effetti del riscontro, dall'Ufficio contabilità e revisione del comando (2)..................
.... ***durante il mese di*** .... *19*......

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di Corpo di armata.
(2) Comando territoriale, al cui ufficio contabilità e revisione gli enti entro descritti rendono la contabilità.

Numero d'ordine	Numero d'ordine di pagamento	DATA	Corpo, reparto o stabilimento cui venne pagata la somma		IMPORTO
			Reparto	Ufficio di amministrazione da cui dipende	
1	2	3	4	5	6

Addì .... *19*.... - *Anno* ......

IL DIRETTORE CAPO DI RAGIONERIA

....

N. ..... del Catalogo

MODELLO N. 19
(Art. 63 lettera D del Regolamento).

CASSA MILITARE

DEL

(1) ....

ELENCO

delle somme anticipate a (2) ....

N. d'ordine del giornale	ORDINE DI PAGAMENTO			Denominazione dei reparti od Enti che li amministrano	IMPORTO della anticipazione
	Autorità emittente	N.	Data		

(1) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato d'armata o di Corpo d'armata.
(2) Reparti della R. marina, oppure della R. aeronautica, oppure reparti di altre Amministrazioni estranee all'esercito.

N. 2752 (500) del Catalogo

MODELLO N. 20
(Art. 47 del Regolamento)

GIORNALE DI CASSA

della cassa sussidiaria di (1) .... dipendente dalla cassa militare del (2) .... e gestita dal (3) ....

Operazioni		Descrizione sommaria	Riscossioni		Pagamenti fatti		*Annotazioni*
N. d'ordine	Data		N. della quietanza rilasciata	Importo	Ad enti od agenti autonomi	Ad enti od agenti non autonomi	
1	2	3	4	5	6	7	8

.... *addì* .... 19.... - *Anno* .....

V. IL (4) ....

....

IL GESTORE DELLA CASSA
MILITARE SUSSIDIARIA

....

(1) Località in cui risiede la cassa sussidiaria.
(2) Comando supremo (Direzione superiore di commissariato) o Direzione di commissariato della .... armata o Direzione di commissariato del .... Corpo d'armata).
(3) Indicazione del Corpo, reparto o stabilimento che gestisce la cassa sussidiaria.
(4) Comandante del Corpo, reparto o stabilimento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro per la guerra
MUSSOLINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

(7108890) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 1,40